

MOZIONE

Premesso che:

la tutela della salute connessa ai danni causati dall'inquinamento elettromagnetico è stata oggetto nel mondo negli ultimi due decenni di approfondite ricerche da parte dei più rappresentativi scienziati del settore;

i risultati dei possibili effetti a lungo termine dovuti alle esposizioni prolungate a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sulla base delle ricerche epidemiologiche, hanno indotto col tempo il legislatore a considerare il fenomeno sempre con maggiore attenzione, conformando la normativa vigente al principio della massima cautela;

nel corso del lungo iter che ha preceduto l'approvazione della legge quadro del 22.2.2001 n. 36 è stata rappresentata l'esigenza di predisporre uno schema di decreto relativo alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità della popolazione e dei lavoratori esposti alle basse e alte frequenze;

tali limiti erano stati determinati sulla scorta del contributo scientifico dei più rappresentativi scienziati del mondo e dei documenti congiunti predisposti dall'ISS e dall'ISPELS nel gennaio 1999, nonché sulla base delle linee guida predisposte dalla Commissione Internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP);

più specificamente il rapporto congiunto ISS e - ISPLES del 29.1.1999, con specifico riferimento ai rischi connessi all'esposizione prolungata ai campi elettromagnetici a bassa frequenza indicava come livelli per i quali è stato rinvenuto il rischio (per leucemie infantile) quelli maggiori dell'unità, nei termini di un indice superiore a 0,2 microtesla ;

ad analoghe conclusioni, sempre nel 1999, era pervenuto anche il National Institute for Environmental Health Sciences (NIHES) facente capo al Governo U.S.A.;

gli stessi risultati connessi a ricerche epidemiologiche erano stati evidenziati dalla International Epidemiologic Association nel Convegno di Firenze del 30.08.99. Più specificamente era stato ritenuto che in una fascia superiore a 0,5 microtesla il rischio di patologie tumorali era raddoppiate;

nonostante tali significative ed inquietanti indicazioni fu disattesa la richiesta di far rientrare tali limiti nella richiamata legge quadro o di varare contestualmente all'approvazione della legge i decreti attuativi con i limiti su indicati;

i decreti attuativi da qualche tempo definiti dal Governo ed all'esame delle commissioni competenti si discostano in modo rilevante dalle indicazioni prima riferite, proponendo valori di attenzione e obiettivi di qualità di decine di volte superiori a quelli prima segnalati;

a tali sorprendenti conclusioni si è pervenuti sulla scorta dell'opinione espressa da un comitato di saggi per l'occasione consultato e sulla base di nuove indicazioni dell'I.C.N.I.R.P.;

va opportunamente rilevato che le due fonti scientifiche non escludono aprioristicamente la esistenza di un rapporto causa ed effetto tra esposizione prolungata a campi elettromagnetici a bassa frequenza o alta frequenza e la comparsa di neoplasie, affermando che non esistono prove certe in tal senso;

tale significativa incertezza ha indotto a inserire nello schema dei decreti attuativi la previsione di una possibilità di adeguamento dei limiti connesso all'aggiornamento della ricerca scientifica nel settore, riconoscendo sostanzialmente la esistenza di un forte contrasto di opinioni circa i danni connessi all'esposizione ai C.E.M.;

peraltro, dopo la predisposizione dei decreti e conformemente a quanto emerge dal più volte richiamato rapporto congiunto ISS- ISPESL del 1999 l'OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) si è espressa con un articolato documento datato 21.2.2003 sul punto (pag. 8) affermando testualmente “ nel contesto C.E.M. esiste sufficiente evidenza sulla base dei criteri esposti, di invocare il principio di precauzione sia per i campi magnetici a bassissima frequenza (CEMBF) che per la radio frequenza (RF). Questa conclusione è basata su numerosi fattori:

- 1) la classificazione dello IARC nel 2001 dei CEMBF come possibili cancerogeni sulla base degli studi sulle leucemie infantili;
- 2) la possibilità di comparare i livelli di radiazione dei telefoni cellulari attualmente sul mercato e quindi di stabilire linee guida internazionali;
- 3) la possibilità di ridurre l'esposizione con opzioni a basso costo.

Tali osservazioni, l'incertezza riconosciuta dalla stessa Commissione dei saggi e la recentissima e autorevole opinione espressa dall'OMS sono tali da dover indurre a rivedere i limiti indicati nello schema di decreto;

IMPEGNA IL GOVERNO

- 1) a modificare gli schemi di decreto prevedendo:
 - per quanto riguarda le basse frequenze un valore di attenzione pari a 0,5 microtesla ed un obiettivo di qualità pari a 0,2 microtesla.
 - per quanto riguarda le frequenze comprese tra 100 K h z e 300 GHZ un valore di attenzione pari a 6 v/m e un obiettivo di qualità pari a 3 v/m.
- 2) ad attuare in modo sollecito la legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico al fine di garantire tempestivamente la tutela dell'ambiente e della salute.

On. Sergio Cola

On. Teodoro Buontempo

On. Giulio Conti

Roma, li 03.04.2003